

UDSC – CMP Prodotti della fusione

1. Generalità

1.1 Di cosa si tratta

A causa dei rischi legati al commercio internazionale di metalli preziosi e nell'interesse della tutela dei consumatori, la produzione di prodotti della fusione è soggetta a severe direttive. Al momento dell'importazione, i prodotti della fusione devono essere contrassegnati dal marchio di un titolare di una patente di fonditore, dal marchio di un ufficio di controllo o di un saggiatore del commercio, dall'indicazione del titolo e dal nome del metallo prezioso.

1.2 Basi e informazioni

- Legge sul controllo dei metalli preziosi (LCMP; [RS 941.31](#))
- Ordinanza sul controllo dei metalli preziosi (OCMP; [RS 941.311](#))
- [Regolamento R-247](#)
- Internet UDSC -> Controllo dei metalli preziosi -> [Fusione e saggio dei metalli preziosi](#)

1.3 Osservazioni Tares

Le voci di tariffa rilevanti dal punto di vista della legislazione sui metalli preziosi recano la dicitura «Obbligo del permesso: UDSC-CMPPF»

1.4 Termini

Metalli preziosi	Oro, argento, platino e palladio
Materie da fondere	<ul style="list-style-type: none">- I metalli preziosi provenienti dall'estrazione delle materie prime o dalla raffinazione;- I cascami provenienti dalla lavorazione di metalli preziosi o di loro leghe, che possono essere usati per il recupero di metalli preziosi (vedi anche art. 35a OCMP);- I materiali contenenti metalli preziosi, che possono essere usati per il recupero di metalli preziosi.
Prodotti della fusione	Verghe, lastre, sbarre e granaglia ottenute fondendo o rifondendo metalli preziosi o materie da fondere.

2. Indicazioni nella dichiarazione doganale o nella dichiarazione delle merci

Chi importa prodotti della fusione deve indicare nella dichiarazione delle merci l'obbligo di regolamentazione e registrare l'autorizzazione dell'UDSC.

Identificazione Regolamentazione	Passar:
	<ul style="list-style-type: none"> - Regolamentazione 1 (sì) - Codice di regolamentazione 991 «UDSC – CMP Prodotti della fusione»
	e-dec:
	<ul style="list-style-type: none"> - Obbligo di autorizzazione «sì» - Autorità competente «089 UDSC-CMPF»
Altre indicazioni	<ul style="list-style-type: none"> - Tipo di autorizzazione¹ 2 Autorizzazione generale - Numero di autorizzazione (numero della patente di fonditore); o - Testo: <ul style="list-style-type: none"> o «LBMA» o «LPPM» (nel caso di marchi di saggiatore-fonditore stranieri); o o «Altri» (altro marchio di saggiatore-fonditore diverso da quelli sopra indicati); o o «Senza» (nessuno marchio di saggiatore-fonditore) - Titolare di autorizzazione² - Paese o paesi di origine²

I lavori che di principio sono soggetti all'obbligo di autorizzazione, ma che in ragione di una deroga all'obbligo di autorizzazione, possono essere importati senza autorizzazione, ma devono essere dichiarati come segue:

Identificazione Regolamentazione	Passar:
	<ul style="list-style-type: none"> - Regolamentazione 1 (sì) - Codice di regolamentazione 991 «UDSC – CMP Prodotti della fusione»
Eccezioni all'autorizzazione¹	<ul style="list-style-type: none"> - BAZGEMK006 (marchio di saggiatore-fonditore CH) - BAZGEMK007 (marchio di saggiatore-fonditore straniero LBMA) - BAZGEMK008 (marchio di saggiatore-fonditore straniero LPPM) - BAZGEMK009 (nessuno marchio di saggiatore-fonditore) - BAZGEMK010 (altro marchio di saggiatore-fonditore diverso da quelli sopra indicati)

¹ Solo per iscrizioni nel sistema e-dec

² Solo per iscrizioni nel sistema Passar